

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
IN LIQUIDAZIONE DELLA SICILIA ORIENTALE



N. 34 del 04/10/2023

Determina in materia di  
prevenzione della corruzione e di trasparenza

Il Commissario liquidatore

visto la legge 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

considerato che ai sensi della l.r.s. 2012, n. 8 tutto il personale già dipendente dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale è transitato, a seguito del loro scioglimento e della loro messa in liquidazione, nella pianta organica di un diverso ente, l'IRSAP, che in base alla stessa legge regionale è tenuto alle attività di supporto amministrativo e tecnico necessarie per la gestione liquidatoria (la quale ha ad oggetto soltanto i rapporti ancora pendenti al momento in cui i Consorzi sono stati sciolti e posti in liquidazione);

considerato, pertanto, che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia sono enti pubblici (non economici) soltanto sul piano formale, nel senso che hanno una soggettività propria e sono centri d'imputazione di diritti e di obblighi, ma non hanno alcuna delle caratteristiche organizzatorie proprie degli enti pubblici, essendo mere gestioni liquidatorie che non hanno nessuna organizzazione burocratica e neppure una sede fisica, non disponendo né di risorse umane, né di unità organizzative di alcun tipo (uffici di segreteria, di ragioneria ecc.);

considerato, conseguentemente, che, ferma rimanendo l'esigenza di adottare ogni misura idonea ai fini della prevenzione della corruzione e della massima trasparenza dell'attività di liquidazione, le specifiche disposizioni della l.2012, n. 190 riguardanti il piano triennale di prevenzione della corruzione non possono trovare diretta applicazione;

rilevato che al riguardo il Commissario liquidatore del Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione di Ragusa, riscontrando nota dell'ANAC di contestazione di inadempienza, con nota n. 658 del 14.10.2022 ha comunicato all'ANAC l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni in materia, in ragione delle caratteristiche proprie delle gestioni consortili, della mancanza di qualsiasi unità di personale dipendente, dell'attività di supporto cui è tenuto l'IRSAP con risorse umane proprie e della conseguente impossibilità di individuare un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, evidenziando, al contempo, che sarebbe stato applicato, nei limiti della compatibilità, il piano di prevenzione della corruzione adottato dall'IRSAP (di ciò dando comunicazione all'Assessorato regionale dell'economia, Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni);

rilevato che alla richiamata nota all'ANAC del Commissario liquidatore del Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione di Ragusa non ha fatto seguito alcuna contestazione dell'ANAC né alcuna indicazione di segno contrario;

considerato, inoltre, che ai sensi della l.r.s. 2012, n. 8 l'obbligo di prestare attività di supporto alla gestione liquidatoria è posto a carico dell'IRSAP e non del personale dipendente di tale ultimo ente;

ritenuto, conseguentemente, che e fra la gestione consortile liquidatoria ed il personale dell'IRSAP destinato all'attività di supporto non è configurabile né un rapporto di servizio, né un rapporto organico, prevedendo la legge soltanto un rapporto intersoggettivo fra la gestione consortile e l'ente pubblico tenuto all'attività di supporto;

rilevato, ancora, che ai sensi dell'art. 1, co. 8, della l. 2012, n. 190 il piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere adottato dagli organi di indirizzo, ma che la gestione consortile liquidatoria non ha organi di indirizzo di alcun tipo, ma un unico Commissario liquidatore privo di poteri di indirizzo al quale sono demandate soltanto competenze ben definite dalla legge e attività non discrezionali, vincolate nei presupposti, nei contenuti, nelle forme e nello scopo;

considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge 2012, n. 190 il responsabile della prevenzione della corruzione va individuato fra i dirigenti di ruolo in servizio, ma che secondo le indicazioni dell'ANAC nelle *"strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze"*.

rilevato, tuttavia, che nel caso dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione non è possibile neppure la nomina di un'unità di personale di livello non dirigenziale per l'assoluta mancanza di personale proprio di qualsiasi livello;

ritenuto, infine, che secondo le indicazioni dell'ANAC l'attribuzione ad un soggetto esterno dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è possibile solo con l'affidamento di un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ipotesi esclusa dalla disciplina speciale riguardante i Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia per i quali la legge regionale non ha previsto alcuna pianta organica e alcuna unità personale proprio, neppure con il ricorso ad incarichi affidati a personale esterno;

considerato, pertanto, che sulla base di quanto precede ed in ragione della inapplicabilità delle singole disposizioni della legge 2012, n. 190 concernenti il piano triennale di prevenzione e della corruzione e la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, le finalità di legge vanno perseguite riconoscendo l'applicabilità del piano di prevenzione della corruzione adottato dall'IRSAP al personale dell'IRSAP di volta in volta individuato dall'ente di appartenenza per le attività di supporto della liquidazione;

ritenuto che per assolvere agli obblighi di trasparenza è stato attivato il sito web istituzionale dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia ([www.asidiscicilia.it](http://www.asidiscicilia.it)) nel quale sono stati pubblicati anche gli indirizzi di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1, co. 29, della l. 2012, n. 190, e nel quale sono e saranno pubblicati tutti gli atti delle procedure di evidenza pubblica concernenti la liquidazione del patrimonio consortile e ogni altro atto di liquidazione di particolare rilevanza,

determina

1. di dare atto che nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia orientale, nell'impossibilità, per l'assetto delle gestioni liquidatorie consortili previsto dalla l.r.s. 2012, n. 8, di adottare un piano di prevenzione della corruzione e di procedere alla nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

a) le finalità di prevenzione della corruzione di cui alla legge 2012, n. 190 vengono perseguite con l'applicazione al personale dell'IRSAP che svolge attività di supporto amministrativo e tecnico nell'interesse della gestione liquidatoria del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato per tale personale dall'ente di appartenenza;

b) di dare atto che le finalità di trasparenza vengono perseguite attraverso il sito web istituzionale dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia ([www.asidiscilia.it](http://www.asidiscilia.it)) nel quale sono pubblicati anche gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti i Consorzi in liquidazione e nel quale sono e saranno pubblicati tutti gli atti delle procedure di evidenza pubblica concernenti la liquidazione del patrimonio consortile e ogni altro atto di liquidazione di particolare rilevanza;

c) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia.

Il Commissario liquidatore  
Giovanni Ilarda

